



## *Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

24<sup>^</sup> Seduta

Martedì 11 aprile 2023

Deliberazione n. 185 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono approvati, e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.142/12<sup>^</sup> nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 18, astenuti 5 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 12 aprile 2023

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 185 dell'11 aprile 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI  
DEL FARMACO E DEL PARAFARMACO

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 aprile 2023.

Reggio Calabria, 12 aprile 2023

IL PRESIDENTE  
(Filippo Mancuso)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira ad istituire nella Regione Calabria il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.

L'attività di informazione scientifica, nonostante sia la più normata tra le professioni a forte carattere sociale, vede nei suoi protagonisti, gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, e l'istituzione di un registro nella nostra Regione offre, agli operatori sanitari (ovvero il medico chirurgo, il dentista, il farmacista, il medico veterinario, lo psicologo e altre figure professionali raggruppate nelle categorie delle professioni sanitarie assistenziali, riabilitative, tecniche e tecniche della prevenzione) e ai cittadini calabresi tutti, la possibilità di avere accesso ad elenco nominativo di professionisti che operano nel nostro territorio regionale sempre aggiornato.

L'informatore scientifico è il professionista che opera da tramite tra la ricerca scientifica e la classe medica, grazie al continuo aggiornamento scientifico e normativo cui è chiamato, all'interscambio di esperienze acquisite sul campo con la classe medica, all'impegno quotidiano e alla totale dedizione alla nobile causa di assicurare ai pazienti la miglior cura. È nei fatti un anello importante nella catena della salute pubblica.

Tale figura è sottoposta al rispetto di leggi nazionali e di provvedimenti regionali sin da quando della sua professione se n'è intuita la valenza sociale, in quanto rende un servizio pubblico di estrema importanza.

Consapevoli delle responsabilità cui sono chiamati e del fatto che la loro attività ha ricadute sui loro corregionali, gli Informatori Scientifici, riunitisi motu proprio in sezioni provinciali di A.I.I.S.F. (Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco) federate con FedAIISF (Federazione delle Associazioni Italiane Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco) e di un loro Coordinamento Regionale, da poco hanno depositato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate il proprio atto costitutivo, acquisendo lo status di personalità giuridica e con esso, autonomia gestionale e patrimoniale.

Per quanto è in premessa, si ritiene opportuno istituire un Registro regionale degli informatori scientifici presso il competente dipartimento regionale per la Tutela della Salute della Regione Calabria e rendere più trasparente la figura dell'Informatore scientifico del farmaco e del parafarmaco quale operatore sanitario.



## *Consiglio regionale della Calabria*

La presente legge si compone di quattro articoli e ha chiaramente neutralità finanziaria atteso che non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri finanziari per il bilancio regionale.

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Enuncia le finalità. Norma ordinamentale che non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
2	Istituzione registro degli informatori scientifici. Norma ordinamentale che non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €
3	Clausola di invarianza finanziaria.	//	//	0,00 €
4	Entrata in vigore. Norma ordinamentale che non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €

#### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

#### Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.



*Consiglio regionale della Calabria*

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

#### *(Finalità)*

1. È istituito presso la Regione Calabria il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.

2. Gli informatori scientifici regolarmente inseriti nel Registro di cui al comma 1 garantiscono, su tutto il territorio regionale, il continuo aggiornamento sui farmaci e parafarmaci in favore degli operatori sanitari.

### Art. 2

#### *(Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco)*

1. Presso il Registro di cui all'articolo 1 sono iscritti gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco che operano nella Regione Calabria.

2. Le modalità di iscrizione al registro sono definite con apposito regolamento regionale predisposto dal dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute.

### Art. 3

#### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 4

#### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.